

**GIP TRIBUNALE  
SALERNO**

**28 NOVEMBRE 1996**

**GIUDICE: FRANCAVILLA**

**IMPUTATO: SGARBI**

**Diffamazione • Col mezzo televisivo • Parlamentare • Immunità ex art. 68 Cost. • Collegamento con funzioni parlamentari • Sussiste • Svolgimento fuori dal Parlamento • Irrilevanza.**

*Non è punibile per aver agito nell'esercizio delle sue prerogative riconosciute dagli artt. 68 Cost. e 2 d.l. 555/1996 il parla-*

*mentare che, riprendendo affermazioni del vice-presidente della Camera dei Deputati, esprime nel corso di una trasmissione televisiva giudizi negativi sull'operato di un magistrato, e ciò indipendentemente dal fatto che l'attività sia stata materialmente posta in essere al di fuori del Parlamento in quanto rientrante fra le attività divulgative connesse con le funzioni parlamentari.*

**F**ATTO. — Con atto del 10 maggio 1996 il P.M. presso il Tribunale di Salerno chiedeva il rinvio a giudizio di Sgarbi Vittorio imputato del reato p. e p. dagli artt. 595/1, 3° comma c.p., 13 e 21 legge 8 febbraio 1948 n. 47 in relazione all'art. 30 legge n. 223/90 perché, nel corso della trasmissione televisiva « Sgarbi quotidiani » andata in onda sull'emittente Canale 5 il giorno 26 novembre 1995, affermando che « va criticata la Procura di Napoli che, per perseguire teoremi e corruzioni di politici e visioni, forse anche fondate in qualche principio logico del Procuratore di Napoli, ha però lasciato, come osserva lo stesso vice-presidente della Camera Violante, non perseguiti i reati comuni e criminalità che porta violenza e morte alle persone! Quindi è omissione in molti casi della giusta attenzione ai reati veri », offendeva la reputazione del procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli Cordova Agostino.

Il procedimento traeva origine da una querela sporta da Cordova Agostino, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale lamentava che Sgarbi lo avesse diffamato nel corso del programma televisivo « Sgarbi quotidiani », trasmesso dall'emittente « Canale 5 » in data 25 novembre 1995.

In particolare il Cordova nella querela affermava che, nel contesto di un discorso di nessuna attinenza con la sua persona, Sgarbi aveva inserito le affermazioni di cui al capo d'imputazione ritenute, dalla parte offesa, lesive della sua reputazione.

All'udienza preliminare del 28 novembre 1996 il P.M. procedeva all'integrazione del capo d'imputazione come da verbale.

Il Giudice, poi, su conforme parere del P.M., rigettava l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla difesa dell'imputato.

\* La decisione conforme alla legislazione vigente alla data della pronuncia è posta in dubbio a seguito della mancata conversione del d.l. 23 ottobre 1996 n. 555 (v. il Comunicato del Ministero di Grazia e Giustizia su *G.U.* n. 300 del 23 dicembre 1996), peraltro a seguito di una vigenza di circa tre anni attraverso continuative reiterazioni della decretazione. La Corte Costituzionale - prima di sancire la illegitti-

mità di questa prassi con la sentenza 24 ottobre 1996 n. 360 (in *Foro it.*, 1996, I, 3269, con nota di ROMBOLI) aveva, con la ordinanza 18 marzo 1996 n. 130 (in *Giur. it.*, 1996, I, 514), rimesso al giudice *ad quem* gli atti (relativi ad un procedimento, civile, di cui era parte lo stesso parlamentare qui imputato) a causa della intervenuta modificazione del decreto legge attuativo dell'art. 68 Cost.

All'esito, le parti concludevano come da verbale ed il Giudice emetteva sentenza.

**DIRITTO.** — Nei confronti dell'imputato va emessa sentenza di non luogo a procedere perché il fatto, ai sensi dell'art. 68 Cost. e 2 d.l. n. 555/96, non costituisce reato.

L'art. 68 Cost. assicura ai membri del Parlamento la prerogativa dell'insindacabilità in virtù della quale « non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ».

L'art. 2, comma 3° del d.l. n. 555/96 ne ha esteso l'applicabilità alle « attività divulgative connesse — a quelle di cui all'art. 68 Cost. — pur se svolte fuori dal Parlamento » con ciò potendosi intendere quelle attività che, se pure non tipicamente parlamentari, si pongano in un rapporto di strumentalità o, comunque, di collegamento rispetto ad esse e siano preordinate al fine di renderle accessibili ai più anche in una forma aliena dai tecnicismi ricorrenti nella politica: dunque, ogni attività che si collochi in un qualsiasi rapporto causale con la funzione parlamentare tipica, costituendone antecedente, motivazione o anche conseguenza.

La *ratio* della disciplina legislativa ora menzionata deve essere individuata sulla base della considerazione della funzione propria dei membri del Parlamento e del fondamento delle prerogative loro riconosciute dalla Costituzione.

Tali prerogative sono la diretta conseguenza dell'attribuzione costituzionale della sovranità al popolo il quale la esercita attraverso i propri rappresentanti democraticamente eletti.

L'esercizio di potere sovrano inerente al mandato parlamentare implica, dunque, che esso sia adempiuto, di fronte agli altri poteri dello Stato, in condizione di assoluta indipendenza; la prerogativa di cui all'art. 68 Cost., comma 1°, pertanto, deve essere riguardata come strumento di salvaguardia della piena libertà di espressione del parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni dai condizionamenti che potrebbero derivargli dal dover rendere conto delle sue idee ed opinioni in una sede che non sia propriamente politica.

Ciò vale oggi, secondo quanto disposto dall'art. 2 d.l. n. 555/96 (intitolato « disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 68 Cost. »), anche per le attività svolte fuori dal Parlamento ma pur sempre connesse al mandato parlamentare.

Ciò premesso, questo Giudice ritiene che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte offesa nell'atto di querela, le frasi per le quali Sgarbi Vittorio è stato imputato debbano considerarsi sicuramente coperte dalla non punibilità derivante dall'applicazione degli artt. 68 Cost. e 2 d.l. n. 555/96.

Infatti, le affermazioni di cui si duole il Cordova (in quanto lesive della sua reputazione) sono state pronunciate dall'imputato nel contesto di una trasmissione dedicata alle iniziative referendarie del Movimento dei Riformatori che fa capo a Marco Pannella.

Prendendo spunto da una singolare forma di protesta, messa in atto in quei giorni dai Riformatori per richiamare l'attenzione delle fonti di informazione sulla campagna di raccolta di firme per i referendum, e compiacendosi per le iniziative spesso provocatorie di Pannella, Sgarbi ricorda lo scandalo per l'elezione della « porno-star » Cicciolina dei mem-

bri di un Parlamento che poi sarebbe finito sotto l'inchiesta da parte della Magistratura.

Nello svolgimento di questo discorso si iscrive il riferimento che Sgarbi fa all'operato di alcune Procure della Repubblica sia per tesserne le lodi che per criticarne talune presunte degenerazioni.

Queste considerazioni dell'imputato, tra le quali quelle di lamentata portata diffamatoria nei confronti del Cordova, fanno da prelude all'appello successivamente rivolto ai telespettatori di recarsi a firmare per i referendum proposti dai Riformatori, tra cui quelli c.d. « per una giustizia più giusta », con l'intenzione di contribuire, secondo le stesse affermazioni dell'imputato, alla reale diffusione dell'informazione « utile per i cittadini, per una Giustizia più giusta, per delle regole certe » (ed ancora prima dichiara: « Pannella ha mandato avanti i suoi riformatori, i parlamentari ed altri Radicali che si sono spogliati pubblicamente per richiamare l'attenzione sul tema dell'informazione, su quella che è stata chiamata *par condicio* dal Presidente Scalfaro ma che non c'è nei fatti per chi propone cause nobili ai cittadini che certo sono informati sommariamente ma non tanto da arrivare, come io vi chiedo, a raggiungere la quota di firme per consentire i referendum. Andate a firmare per i referendum nelle segreterie comunali dei vostri paesi e delle vostre città »).

Non spetta a questo Giudice sindacare nel merito le affermazioni dell'imputato ma solo verificare che sussista un ragionevole nesso per qualificare i discorsi pronunciati dallo Sgarbi come attività divulgative connesse a quelle di cui all'art. 68 Cost.; ciò per evitare che la qualifica soggettiva di membro del Parlamento possa essere intesa come causa indiscriminata di non punibilità di tutte le attività (e, quindi, anche di quelle non riconducibili alla funzione parlamentare in ragione della quale la legge conferisce l'immunità) poste in essere dal soggetto che ne è investito.

Ed invero, nella fattispecie in esame, si deve ritenere che informare i cittadini della possibilità di firmare per i referendum promossi da un movimento politico ed illustrare, sia pure nel peculiare modo utilizzato dall'imputato, le ragioni per sostenere iniziative di tale genere costituisca, appunto, un'attività divulgativa connessa alla funzione parlamentare.

In particolare, il riferimento a più Procure (e non solo a quella di Napoli), compiuto da Sgarbi si pone in relazione con quanto dichiarato immediatamente prima dall'imputato in relazione al precedente Parlamento i cui membri sono stati, per una parte, inquisiti proprio dall'autorità giudiziaria.

Inoltre, quanto specificato nel prosieguo del discorso, induce a ritenere che lo scopo dell'imputato sia proprio quello di porre all'attenzione del pubblico i referendum sulla giustizia, tema sul quale sono particolarmente accesi sia la dialettica parlamentare che il confronto tra le diverse opzioni politiche, anche al di fuori del Parlamento.

Che questo sia il fine dell'intervento di Sgarbi risulta, del resto, dal fatto che, mentre egli parla, scorre sul video una scritta che indica il luogo ove firmare « per una giustizia più giusta ».

A conferma dell'aggancio al dibattito politico e del nesso di tale attività divulgativa con la funzione parlamentare vale la considerazione che l'imputato, nell'esprimere la sua opinione, tra le altre, sulla Procura di Napoli, riprende, sia pure con accenti e termini presumibilmente più duri, alcune precedenti affermazioni dell'allora vicepresidente della Camera dei Deputati.

Il collegamento dell'attività dello Sgarbi con la sua funzione parlamentare rende irrilevante, come esplicitamente affermato dall'art. 2 d.l. n. 555/96, che essa sia stata materialmente posta in essere al di fuori del Parlamento.

Pertanto, si deve concludere che l'imputato non è punibile per avere agito nell'esercizio delle sue prerogative parlamentari riconosciute dagli artt. 68 Cost. e 2 d.l. n. 555/96.

P.Q.M. — Il Giudice visti gli artt. 68 Cost., 2 d.l. n. 555/96 e 425 c.p.p.; dichiara non luogo a procedere nei confronti di Sgarbi Vittorio perché il fatto non costituisce reato.